

D.P.R. 3 OTTOBRE 1977

CONSORZIO PER LA ZONA AGRICOLA-INDUSTRIALE DI VERONA

STATUTO

Art. 1 - Il Consorzio per la zona agricola industriale di Verona, istituito con decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 579, modificato con legge 26 Luglio 1975 n. 378, di cui fanno parte la Provincia, il Comune e la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Verona, ha sede in Verona.

L'attività del Consorzio è regolata dalle disposizioni del presente statuto e, per quanto esso non dispone, dalle norme del titolo IV del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934 n. 383, in quanto compatibili con le norme speciali riguardanti il Consorzio medesimo.

Art. 2 - Il Consorzio, per il raggiungimento dei suoi scopi, provvede in particolare:

- a) a collaborare con le competenti autorità statali, regionali, provinciali, locali, ecc., anche nella elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale; a studiare e a programmare, a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 24 Aprile 1948 n. 579 come integrato dall'articolo 3 Legge 26 luglio 1975 n. 378, e, se del caso, a curare, l'esecuzione del piano delle opere e dei lavori necessari al fine di una idonea e completa attuazione delle zone e dei relativi servizi; a gestire impianti e servizi;
- b) a procedere per la espropriazione di immobili, ovvero, anche fuori dalle zone agricola-industriali di cui alla legislazione speciale, alla loro acquisizione in tutti i modi previsti dal diritto pubblico e privato;
- c) ad assegnare, per la realizzazione delle zone, immobili in concessione, o in proprietà, o con costituzione di superficie, ovvero a titolo temporaneo meramente obbligatorio, a soggetti pubblici o privati;
- d) a svolgere ed a promuovere ogni attività comunque connessa con i propri fini.

Art. 3 - Il patrimonio del Consorzio è costituito dai conferimenti

dei tre enti partecipanti e dai successivi incrementi derivanti da nuovi apporti volontari e dai risultati di gestione.

Art. 4 - Il Consorzio provvede all'esplicazione della sua attività mediante:

- a) le rendite del proprio patrimonio;
- b) l'importo dei sovrapprezzi sugli immobili espropriati o acquistati ed assegnati in proprietà, a norma dell'art. 8 del decreto legislativo 24 Aprile 1948 n. 579, come modificato dall'art. 5 della legge 26 Luglio 1975 n. 378;
- c) corrispettivi vari, contributi volontari di enti pubblici e di privati, e ogni altro provento.

Art. 5 - La responsabilità degli enti partecipanti è limitata ai conferimenti da ciascuno di essi deliberati ed approvati dagli organi di controllo.

Art. 6 - Il Consiglio direttivo ha tutte le facoltà di azione e di gestione per attuare gli scopi del Consorzio e l'esercizio di tutti i poteri attribuiti al Consorzio dalla legge.

Il Consiglio direttivo nomina tutti gli impiegati e dipendenti del Consorzio determinando le condizioni di impiego e di lavoro.

Art. 7 - Il Presidente, può prendere, in caso di urgenza, ogni provvedimento con i poteri del Consiglio direttivo, al quale il provvedimento medesimo dovrà venire sottoposto nella prima seduta per la ratifica. In nessun caso possono essere disposti dal presidente nell'esercizio dei suoi poteri di urgenza acquisti immobiliari ovvero assegnazioni ai sensi dell'art. 2 lettera c) del presente statuto.

il Consiglio direttivo designa un vice presidente che sostituisca il presidente in caso di assenza o di impedimento.

In mancanza, le funzioni di vice presidente sono esercitate dal consigliere più anziano di età.

Art. 8 - La convocazione del Consiglio direttivo è fatta dal presidente ogni volta che questi lo ritenga necessario ovvero su richiesta di almeno tre consiglieri, e comunque non meno di una volta al mese.

Il membro del Consiglio che, senza giustificato motivo, non partecipa alle adunanze per tre volte consecutive decade di diritto dalla carica. Alla sua sostituzione provvederà l'ente partecipante cui spetta la nomina.

Per la validità delle adunanze del Consiglio direttivo è necessaria la presenza di almeno cinque membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; a parità dei voti prevale quello del presidente.

Art. 9 - Il direttore sovrintende a tutti gli uffici del Consorzio; è il capo del personale; è responsabile del buon andamento dei servizi; prende i provvedimenti necessari per l'attuazione delle direttive impartite dal presidente per l'esecuzione delle delibere del Consiglio direttivo.

Il direttore partecipa con funzioni di segretario e con voto consultivo alle riunioni del Consiglio direttivo.

Art. 10 - Il controllo della gestione amministrativa e finanziaria del Consorzio è esercitato da un collegio di revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Esso è costituito:

- a) da un revisore effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- b) da un revisore effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro;
- c) da un revisore effettivo in rappresentanza del Ministero dell'interno.

I revisori durano in carica quanto il Consiglio direttivo e possono essere riconfermati alla scadenza.

Essi esercitano il loro mandato in conformità delle norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.

La presidenza del collegio dei revisori spetta al rappresentante del Ministero del tesoro.

I revisori dei conti possono assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

Art. 11 - Al presidente, al vice presidente, ai consiglieri, ai revisori dei conti, può essere corrisposto un compenso; ai medesimi viene riconosciuto un trattamento di missione nei limiti delle leggi vigenti.

Il Consiglio stabilisce all'inizio di ogni anno gli importi da corrispondere a norma del comma precedente. Le delibere relative sono soggette all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e artigianato.

Art. 12 - L'esercizio finanziario incomincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio direttivo provvede alla formazione del bilancio preventivo per l'esercizio successivo, da trasmettersi, con la relazione dei revisori dei conti, entro il 15 dicembre, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e a quello del tesoro.

Entro il 31 marzo di ogni anno, il Consiglio direttivo provvede alla formazione del bilancio consuntivo, relativo all'esercizio dell'anno precedente e lo sottopone all'esame del collegio dei revisori; questo dovrà compiere il suo esame, compilare e presentare al Consiglio direttivo la propria relazione non più tardi del 15 aprile.

Entro il 30 aprile il bilancio del Consorzio adottato dal Consiglio direttivo e munito delle relazioni del Consiglio medesimo e del collegio dei revisori dovrà essere inviato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e a quello del tesoro per l'approvazione.